

Regolamento FIFA riguardante lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, adottato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 5 luglio 2001. **Annotato a cura dell'Avv. Gaetano Aita.**

In base all'Articolo 61 dello Statuto FIFA; il Comitato Esecutivo della FIFA ha promulgato il seguente Regolamento. Per semplificare le cose, l'uso del genere maschile in questo Regolamento si riferisce sia agli uomini che alle donne.

Preambolo (1)

1. Il presente Regolamento si occupa dello status e dell'eleggibilità dei calciatori come pure delle norme che vanno applicate ogni qualvolta dei calciatori si spostano da una Società ad un'altra appartenente ad una Federazione nazionale diversa.

2. I principi elencati negli Articoli 30, 31, 32 e 35 e nei Capitoli I, II, III, X, XI e XIII di questo Regolamento sono vincolanti anche a livello nazionale.

3. Ciascuna Federazione nazionale è tenuta ad organizzare il proprio sistema interno di trasferimenti governato da un adeguato Regolamento che deve essere approvato dalla FIFA.

Tale Regolamento deve rispettare i principi generali enunciati nei seguenti articoli e deve contenere delle clausole in grado di regolare eventuali controversie che possono verificarsi nel corso di trasferimenti interni (ad esempio, un trasferimento all'interno della stessa Federazione nazionale).

(1) Con la **Circolare n. 801 FIFA**, approvata dal Comitato Esecutivo FIFA nella seduta del 28 marzo 2002 sono stati apportati alcuni emendamenti al Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni del suddetto regolamento:

Interpretazione del Regolamento aggiornato FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Preambolo del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Il preambolo del Regolamento conserva il suo precedente testo. Lo scopo è quello di stabilire due differenti principi da rispettare integralmente. Il comma 2 del preambolo elenca i provvedimenti che devono essere inseriti nei Regolamenti delle associazioni nazionali, senza apportarne alcuna modifica, essendo questi principi vincolanti. Il comma 3, invece, sancisce l'obbligo di ogni associazione nazionale di osservare i principi contenuti nel Regolamento. Le singole associazioni nazionali hanno la possibilità di inserire norme interne. Spetterà alla FIFA stabilire fino a che punto le eventuali modifiche apportate al Regolamento possano essere tollerate.

Capitolo I - Categorie di calciatori

Art. 1

I calciatori delle Federazioni nazionali affiliate alla Federazione sono sia dilettanti che non dilettanti

Art. 2

1. Saranno considerati dilettanti quei calciatori che, per qualsiasi partecipazione al calcio di federazione o ad un'attività ad esso collegata, non hanno mai percepito un'indennità superiore al rimborso delle spese effettive sostenute nell'esercizio di tale attività. 2. Il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio relativi ad una partita e delle spese d'equipaggiamento, d'allenamento e di assicurazione del calciatore può avvenire senza compromettere lo status di dilettante del calciatore stesso

3. Qualsiasi calciatore che abbia percepito, per la partecipazione al calcio di federazione o ad un'attività qualsiasi ad esso collegata, un'indennità superiore all'importo fissato al capoverso 2 di quest'articolo, sarà considerato non dilettante, a meno che non abbia riacquisito lo status di dilettante secondo le disposizioni dell'articolo 26 par.1, citato qui di seguito.

Art. 3

1. Lo status di un dato calciatore deve essere determinato dalla Federazione nazionale presso la quale egli è tesserato

2. Tutte le controversie relative allo status di un calciatore durante un trasferimento internazionale, saranno trattate dalla Commissione per lo Status dei Calciatori della FIFA

Capitolo II - Calciatori non dilettanti

Art. 4

1. Qualsiasi calciatore dichiarato non dilettante dalla sua Federazione nazionale, deve essere legato da un contratto scritto alla Società presso cui gioca.

2. Tali contratti devono avere una durata minima ed una massima di rispettivamente uno e cinque anni. Contratti per una durata diversa sono ammessi unicamente se sono compatibili con le leggi nazionali. Essi dovranno rispettare le leggi vigenti così come i principi enunciati dai Regolamenti della FIFA e tutte le altre norme addizionali promulgate in conformità ai paragrafi due e tre del Preambolo da parte della Federazione nazionale della Società presso cui il calciatore gioca.

3. Una copia di tali contratti deve essere conservata dalla Federazione nazionale interessata e, su richiesta, deve essere messa a disposizione della FIFA.

4. Qualora le parti interessate concordano la rescissione del contratto prima della data prevista dal contratto stesso, dovranno informare di conseguenza la Federazione nazionale

Capitolo III - Tesseramento dei Calciatori (1)

Art. 5

1. Ogni calciatore che desidera giocare con la qualifica di dilettante o di non dilettante in una delle competizioni organizzate o riconosciute da una Federazione nazionale deve essere regolarmente tesserato presso questa Federazione.
2. I calciatori possono essere tesserati per giocare con un'associazione nazionale soltanto durante uno o due periodi di tesseramento all'anno, come stabilito dall'associazione nazionale a tale proposito, con un limite di un trasferimento di tesseramento per calciatore nella stessa stagione sportiva, per un periodo di 12 mesi. Uno di questi periodi (periodi di tesseramento) è fissato per il termine della stagione, l'altro a metà stagione. I calciatori dilettanti che ottengono un trasferimento all'interno della stessa associazione nazionale sono esenti da tali restrizioni. Le stesse disposizioni speciali si applicano al prestito di calciatori (cfr. art. 10.1) (2) (3).
3. Le Federazioni nazionali possono tesserare calciatori che provengono da un'altra Federazione, soltanto dopo aver ricevuto (i) un certificato di trasferimento del tesseramento dalla Federazione in questione (a tale certificato verrà fatto riferimento, qui di seguito, come "certificato internazionale di trasferimento di tesseramento") e (ii), nel caso di un calciatore non dilettante, una copia del contratto del calciatore con la sua nuova Società.
4. Dovranno essere messi a disposizione della FIFA degli estratti di questo tesseramento, nel caso venissero richiesti.
5. Il Regolamento d'applicazione del presente Regolamento (indicato qui di seguito come Regolamento d'attuazione) enuncerà, con ulteriori dettagli, le norme che regolano i periodi di tesseramento e le informazioni che devono essere contenute nel tesseramento.

(1) Con la Circolare n. 801 FIFA, approvata dal Comitato Esecutivo FIFA nella seduta del 28 marzo 2002 sono stati apportati alcuni emendamenti al Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni del suddetto regolamento:

Interpretazione del Regolamento aggiornato FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Periodi di tesseramento

L'art. 5.2 del Regolamento aggiornato stabilisce che le associazioni nazionali devono fissare, ogni anno, due periodi durante i quali i calciatori possono essere tesserati: il primo alla fine della stagione, l'altro verso la metà della stagione. Dal momento che molte associazioni nazionali non hanno ancora mai attuato periodi di tesseramento e considerando che il Regolamento aggiornato è entrato in vigore soltanto l'1 settembre 2002, le associazioni hanno mostrato la necessità di un'ulteriore proroga per fissare le date di tali periodi.

La Commissione, al fine di non ostacolare il regolare svolgimento dei campionati nazionali e consentire un periodo di adattamento, ha deciso di concedere alle associazioni nazionali la suddetta proroga. Tutte le associazioni nazionali che non abbiano ancora comunicato i propri periodi di tesseramento alla FIFA dovranno farlo entro e non oltre il **15 luglio 2002**. Entro l'1 settembre 2002, tutte le associazioni nazionali dovranno aver adottato due periodi di tesseramento per ogni stagione, come previsto dell'art. 5.2 del Regolamento.

La Commissione riterrebbe auspicabile avere periodi di tesseramento comuni a tutte le associazioni nazionali ma tale obiettivo è in realtà difficile da raggiungere, sia per le molteplici diversità tra le stagioni sportive di ogni associazione nazionale, sia per la necessità di assicurare periodi di tesseramento coordinati con le competizioni nazionali di ogni associazione.

Per quanto riguarda le associazioni affiliate alla UEFA, la FIFA ha adottato la proposta di dell'UEFA stessa riguardante l'armonizzazione di tali date, e cioè:

- periodo estivo:

dalla fine del campionato nazionale (o dall'1 luglio per i paesi che svolgono attività sulla base dell'anno solare) al 31 agosto;

- periodo invernale:

dall'1 gennaio (o dalla fine del campionato nazionale, per i paesi che svolgono attività sulla base dell'anno solare) al 31 gennaio.

Le associazioni affiliate alla UEFA sono invitate ad adottare i periodi di tesseramento raccomandati dalla stessa al fine di semplificare i trasferimenti tra associazioni nazionali.

Tali periodi si applicano ai trasferimenti di calciatori sia dilettanti che professionisti. La Commissione, pur essendo consapevole della rigidità delle restrizioni sui calciatori dilettanti, come previsto dal Regolamento aggiornato, ritiene che misure meno severe potrebbero indurre a tentativi di elusione. Ogni qualvolta un calciatore dilettante ottiene un trasferimento internazionale, i periodi di tesseramento e la restrizione di un trasferimento per calciatore per anno solare, restano in vigore.

Lo stesso principio si applica ai trasferimenti all'interno di una stessa nazione, come previsto dal comma 2 del preambolo del Regolamento. La Commissione, per far seguito alle numerose richieste, ha deciso all'unanimità di abolire, ai sensi l'art. 45 del Regolamento, la restrizione di un trasferimento per calciatore per anno solare, come previsto dall'art. 5.2, per i trasferimenti all'interno di una stessa nazione di quei calciatori dilettanti tesserati con club che non disputano regolari competizioni con club professionisti. Questa soluzione risponde alla flessibilità richiesta per il calcio puramente amatoriale, mentre, agli altri livelli, permane la stabilità sportiva.

Al fine di evitare problemi tra i club (tra quelli che effettuano trasferimenti internazionali e quelli che, invece, effettuano trasferimenti all'interno di una stessa nazione), è stata rifiutata la richiesta delle associazioni nazionali di avere, per i trasferimenti all'interno di una stessa nazione, periodi di tesseramento diversi da quelli per i trasferimenti internazionali.

La Commissione ha anche studiato la questione relativa ai club in difficoltà economiche e, cioè, se i club con un'amministrazione controllata possano essere autorizzati a trasferire calciatori senza alcuna restrizione legata ai periodi di trasferimento. Al fine di garantire la stabilità contrattuale, la Commissione ha deciso di mantenere tale restrizione. In particolari circostanze, in conformità dell'art. 45 del Regolamento, la Commissione potrebbe permettere alcune deroghe a tale norma dal momento che ciò non porterebbe al dissesto di alcun club od all'interruzione della carriera di alcun calciatore. Qualsiasi richiesta di deroga dovrà essere comunque presentata ad approvata dalla Commissione previo uno studio individuale della fattispecie e solo per questioni particolarmente controverse.

E' stato inoltre stabilito che, se un club rescinde il contratto con un calciatore senza giusta causa, quest'ultimo verrà autorizzato ad ottenere il trasferimento al di fuori dei periodi di tesseramento, sempre che lo stesso non possa essere ritenuto responsabile di tale situazione. In questo caso, il calciatore potrà fare richiesta alla Commissione per il tesseramento presso un altro club.

Alla Commissione sono state poste numerose domande relative al prestito dei calciatori. In molte associazioni nazionali, la stagione sportiva ha la durata di sei mesi (come ad esempio in Jamaica e negli Stati Uniti). A tutt'oggi, i calciatori potevano trasferirsi in prestito in altri paesi, potendo continuare a percepire un reddito anche durante le lunghe pause stagionali.

La Commissione prende atto dell'art. 10 del Regolamento che stabilisce che il prestito di calciatore da un club ad un altro viene considerato, dal punto di vista "amministrativo", come un trasferimento. Di conseguenza, un certificato internazionale di trasferimento dovrà essere rilasciato ogni qualvolta

un calciatore lascia la propria associazione nazionale per raggiungere un club di altro paese al quale è stato ceduto in prestito, ed ogni volta che, alla scadenza del periodo di prestito, un calciatore ritorna presso l'associazione nazionale del club cedente.

In relazione all'5.2 del Regolamento, la Commissione ha stabilito un solo trasferimento di tesseramento per calciatore nella stessa stagione sportiva nell'arco di dodici mesi.

La Commissione ha inoltre stabilito che, se il calciatore rimane vincolato al suo precedente club e di conseguenza, ritorna nel suo club alla fine del periodo di prestito, il prestito è da considerarsi differente da un trasferimento a titolo definitivo. La Commissione ha ritenuto ragionevole, in questa circostanza, valutare tale prestito come un singolo trasferimento anziché due, ai sensi l'art. 5.2, dal momento che, alla fine del prestito il calciatore ritornerebbe presso il club con il quale è tesserato. Il prestito può così avere la durata di sei mesi anziché un minimo di un anno. Tali prestiti e la loro gestione, dovranno rispettare i periodi di trasferimento dei club interessati.

Tale interpretazione non riguarda la fattispecie in cui un calciatore che, in seguito ad un prestito, si trasferisce presso un terzo club. In tal caso il calciatore potrà trasferirsi ad un terzo club solo dopo decorsi dodici mesi dall'inizio del prestito, rispettando il periodo di trasferimento del club presso il quale si trasferisce, e solo previo consenso di entrambe le parti (supponendo che si faccia riferimento ad un "prestito", e che il calciatore sia ancora sotto contratto con il suo primo club).

(2) Comma 2 così modificato dalla Circolare n. 801 FIFA del 28 marzo 2002.

Si riporta il testo del previgente comma 2: I calciatori possono soltanto essere tesserati per giocare con una Federazione nazionale durante uno o due periodi di tesseramento all'anno, come stabilito dalla Federazione nazionale a tale proposito, con un limite di un trasferimento di tesseramento per calciatore nella stessa stagione sportiva, per un periodo di 12 mesi. Uno di questi periodi (periodi di tesseramento) è fissato per il termine della stagione ed un altro periodo è situato a metà stagione.

(3) Con la Circolare n. 867 FIFA, approvata il 19 settembre 2003 sono stati apportati alcuni emendamenti all'art. 5 comma 2 del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni del suddetto regolamento:

Interpretazione del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori

Il Comitato Esecutivo si è riunito a Parigi il 28 giugno 2003 per discutere le implicazioni dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Per quanto riguarda il periodo di trasferimento in corso, il Comitato Esecutivo ha esaminato a lungo due aspetti dell'interpretazione dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Il Comitato Esecutivo ha, innanzitutto, sottolineato che la stesura dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori si presta a confusione nella misura in cui limita i calciatori ad un solo trasferimento nel corso di una stessa stagione sportiva, per la durata di 12 mesi. Tale sistema è stato stabilito in modo tale da garantire la stabilità contrattuale e fare in modo che venga rispettata dai calciatori e dai club.

Tuttavia, è evidente che nessuna stagione calcistica dura 12 mesi ma al contrario per la maggior parte delle associazioni nazionali non supera i 9 o 10 mesi se non è addirittura più breve. Di conseguenza, se si interpreta alla lettera questo paragrafo, un calciatore che, ad esempio, ha firmato un contratto di un anno alla fine del mese di agosto, non può firmare per un nuovo club nel mese di giugno dell'anno successivo; egli è costretto ad aspettare fino alla fine del mese di agosto dell'anno successivo per poter stipulare un nuovo contratto. La situazione descritta non corrisponde assolutamente a ciò che la disposizione vuol intendere.

Al riguardo, il Comitato Esecutivo ha sottolineato che lo scopo dell'articolo 5, comma 2 del suddetto Regolamento è quello di creare una stabilità tale da permettere contemporaneamente ai club di mantenere una squadra per una stagione intera ed ai calciatori di avere un impiego garantito per un'intera stagione. Tale disposizione non deve, comunque, ostacolare i calciatori che hanno rispettato interamente le condizioni dei loro precedenti contratti e desiderano firmare un contratto con un nuovo club, una volta riaperto il nuovo periodo di trasferimento.

Il Comitato Esecutivo ribadisce che l'articolo 5, comma 2 va inteso con riferimento alla stagione sportiva e non all'anno solare. In altri termini, la durata minima di un contratto di lavoro deve avere la durata di una intera stagione sportiva.

Il Comitato Esecutivo ha, inoltre, esaminato una proposta interpretativa dello stesso articolo 5, comma 2 secondo la quale un club ed un calciatore potrebbero rescindere un rapporto di lavoro esistente in un momento precedente alla fine della prima stagione contrattuale, a patto che tale decisione sia presa di comune accordo dalle due parti. Il calciatore, quindi, potrebbe firmare un nuovo contratto con un nuovo club, alla riapertura del nuovo periodo di tesseramento dell'associazione nazionale nella quale desidera tesserarsi.

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2 ha mostrato che i calciatori ed i club possono avere numerose ragioni per rescindere di comune accordo un contratto in un momento precedente alla fine della prima stagione contrattuale. Attualmente, nel caso in cui un calciatore lo desiderasse, questo non sarebbe autorizzato a stipulare un nuovo contratto con un nuovo club prima del termine del periodo di 12 mesi (ossia, la durata minima del rapporto di lavoro).

Per permettere la flessibilità richiesta sia dai club che dai calciatori, il Comitato Esecutivo ha accettato di autorizzare la rescissione anticipata di un contratto di lavoro con il consenso reciproco delle parti e consentire il trasferimento di un calciatore che ha rescisso consensualmente il suo contratto nel nuovo club di sua scelta durante uno dei due periodi di trasferimento.

Il Comitato Esecutivo ha, inoltre, sottolineato che tale emendamento all'interpretazione dell'articolo 5 comma 2 non riguarda la rescissione unilaterale di un contratto di lavoro di una delle parti.

Capitolo IV - Certificato internazionale di trasferimento (1)

Art. 6

1. Un calciatore dilettante o non dilettante autorizzato a giocare presso una Società affiliata ad una Federazione nazionale, non può essere tesserato presso una Società affiliata ad un'altra Federazione nazionale, a meno che quest'ultima abbia ricevuto un certificato di trasferimento internazionale di tesseramento rilasciato dalla Federazione nazionale che il calciatore desidera abbandonare.

2. Una Federazione nazionale richiederà un certificato di trasferimento internazionale di tesseramento alla Federazione nazionale che il calciatore desidera lasciare soltanto se la Società di cui il calciatore desidera entrare a far parte, presenta la sua richiesta di certificato in maniera tempestiva, e cioè durante un periodo di tesseramento stabilito dalla Federazione nazionale che deve richiedere il certificato.

3. Dopo aver ricevuto la notifica della richiesta, la Federazione nazionale della Società precedente richiederà immediatamente alla nuova Società ed al calciatore di confermare se il contratto è scaduto, se la rescissione anticipata è stata concordata di comune accordo oppure se esiste una controversia contrattuale.

4. Una Federazione nazionale dovrà produrre un certificato internazionale di trasferimento di tesseramento su richiesta di un'altra Federazione nazionale entro 7 giorni dalla richiesta di quest'ultima e dovrà contemporaneamente spedirne una copia alla Segreteria Generale della FIFA.

5. Tuttavia, come eccezione al paragrafo 4, nel caso in cui sia sorta una controversia contrattuale nell'ambito del trasferimento da una Società ad un'altra (ad esempio, il contratto non è scaduto e non vi è stato un reciproco accordo sulla rescissione anticipata), la Federazione nazionale non rilascerà un certificato internazionale di trasferimento di tesseramento. Inoltre, quando riceve una richiesta al termine della sua stagione, ed è sorta una controversia contrattuale, la Federazione nazionale rilascerà un certificato internazionale di trasferimento di tesseramento soltanto dopo che le è stata notificata la decisione della sanzione imposta in caso di rescissione ingiustificata. Nel frattempo, entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta del certificato, la Federazione nazionale informerà la Federazione nazionale richiedente dell'esistenza di una controversia contrattuale.

6. Se, trascorso un periodo di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della nuova associazione, l'associazione che un calciatore desidera abbandonare non ha rilasciato un certificato di trasferimento, o fornito un motivo valido per il quale rifiuta di farlo, la nuova associazione può emettere un certificato provvisorio in favore del calciatore, permettendogli ugualmente di giocare in quel paese.

Il certificato provvisorio diventerà definitivo trascorso un anno dalla data in cui la nuova associazione ha presentato la sua richiesta alla precedente associazione. La Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori può ritirare il certificato provvisorio qualora la precedente associazione nazionale dichiarerà validi motivi per i quali non intende emettere il documento sopra citato (2).

(1) Con la **Circolare n. 801 FIFA**, approvata dal Comitato Esecutivo FIFA nella seduta del 28 marzo 2002 sono stati apportati alcuni emendamenti al Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni del suddetto regolamento:

Interpretazione del Regolamento aggiornato FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Rilascio dei certificati internazionali di trasferimento

Dal punto di vista amministrativo la Commissione, dal momento che molte associazioni non sono state in grado di soddisfare tutte le richieste pervenute da altre associazioni nazionali, ha riesaminato la procedura relativa al rilascio dei certificati internazionali di trasferimento. Numerose associazioni hanno chiesto il reinserimento della regola dei 60 giorni, come prevista nel precedente Regolamento, ai sensi dell'art. 7.4.

La Commissione ha accettato che la regola dei 60 giorni fosse reinserita, ma ridotta a 30 giorni.

(2) Comma 6 così modificato dalla **Circolare n. 801 FIFA del 28 marzo 2002**.

Si riporta il testo del previgente comma 6:

Se, dopo un periodo di 14 giorni dalla data della richiesta da parte della nuova Federazione, la Federazione che un calciatore desidera abbandonare non ha rilasciato un certificato di trasferimento, la nuova Federazione ha il diritto di rivolgersi alla Segreteria Generale della FIFA richiedendone l'intervento.

In nessuna circostanza, un calciatore sarà autorizzato a giocare in partite ufficiali per la sua nuova Società prima che sia stato rilasciato un certificato di trasferimento di tesseramento internazionale.

Art. 7

1. La Federazione nazionale della Società con la quale il calciatore desidera giocare, è la sola autorizzata a richiedere il certificato internazionale di trasferimento necessario. Di conseguenza, una Federazione nazionale che riceve un certificato internazionale da un'altra Federazione, senza averlo richiesto, non dovrà tesserare per una delle proprie Società il calciatore al quale si riferisce il certificato, se non dopo aver fatto richiesta di un altro certificato alla Federazione di provenienza del calciatore.

2. Il certificato internazionale di trasferimento è rilasciato in tre esemplari debitamente firmati dalla Federazione nazionale che il calciatore intende lasciare. A questo scopo debbono essere usati i formulari specifici messi a disposizione dalla FIFA oppure dei formulari che abbiano una dicitura simile.

3. L'esemplare originale deve essere inviato alla Federazione nazionale che ne ha fatto richiesta, il secondo deve essere consegnato alla Segreteria Generale della FIFA e il terzo esemplare rimane in possesso della Federazione nazionale che cede il calciatore.

4. Una Federazione nazionale può concedere ad un calciatore la facoltà provvisoria di giocare, sulla base di un certificato internazionale di trasferimento inviato tramite telefax, per un periodo massimo di una stagione sportiva e per la durata di 12 mesi. Se il certificato internazionale di trasferimento ufficiale non viene ricevuto entro il periodo di un anno, il tesseramento del calciatore sarà considerato definitivo.

Una Federazione nazionale che si serve di questa clausola di tesseramento temporaneo come di uno stratagemma deliberato per permettere ad uno dei suoi calciatori tesserati di giocare temporaneamente in un altro paese, sarà segnalata alla Commissione Disciplinare della FIFA.

Art. 8

1. Il certificato internazionale di trasferimento di tesseramento non può essere soggetto a nessuna condizione.

In particolare, la validità di un certificato internazionale di trasferimento di tesseramento non può essere limitata ad un certo periodo ed eventuali clausole a tale effetto incluse nel certificato saranno considerate nulle.

2. È rigorosamente vietato alle Federazioni nazionali di prelevare degli emolumenti oppure di esigere il pagamento di tasse relativamente al rilascio, da parte loro, di un certificato internazionale di trasferimento.

Art. 9

1. Una Federazione nazionale che rilascia un certificato internazionale di trasferimento su richiesta di un'altra Federazione, dovrà indicare in un allegato al certificato se il calciatore che desidera essere trasferito è sotto sospensione, per motivi disciplinari, nel momento in cui avviene la richiesta. 6
2. La Federazione nazionale che riceve il certificato internazionale dovrà applicare le rimanenti misure disciplinari al calciatore in questione e confermarlo per iscritto alla precedente Federazione nazionale.
3. Qualsiasi controversia riguardante il carattere disciplinare o meno della sospensione, con riferimento al paragrafo 1 sopra menzionato, dovrà essere sottoposta alla Commissione per lo Status dei Calciatori della FIFA.

Art. 10

1. Secondo le disposizioni di questo Regolamento, il prestito di un calciatore da parte di una Società ad un'altra viene considerato, dal punto di vista amministrativo, come un trasferimento. Pertanto, sarà rilasciato un certificato internazionale di trasferimento di tesseramento ogni qualvolta un calciatore lascia un'associazione nazionale per raggiungere un'altra associazione nazionale alla quale appartiene la Società alla quale è stato dato in prestito (1). Il certificato internazionale di trasferimento, alla scadenza del periodo di prestito, potrà essere restituito all'associazione nazionale del club che ha ceduto il calciatore in prestito, trascorso un periodo di almeno sei mesi.
2. Le condizioni che regolano il prestito di un calciatore non dilettante (durata del prestito, obblighi al quale il prestito è sottoposto) saranno stipulate da un particolare contratto scritto tra le due Società ed il calciatore interessato. Ogni clausola a questo riguardo allegata al certificato stesso non sarà considerata nulla.
3. Una Società che ha accettato in prestito un calciatore non è autorizzata a trasferirlo ad una terza Società senza l'autorizzazione scritta della Società che lo ha prestato e quella dello stesso calciatore.

(1) Comma 1 così modificato dalla **Circolare n. 801 FIFA del 28 marzo 2002**.

Si riporta il testo del previgente comma 1: Secondo le disposizioni di questo Regolamento, il prestito di un calciatore da parte di una Società ad un'altra viene considerato, dal punto di vista amministrativo, come un trasferimento. Pertanto, sarà rilasciato un certificato internazionale di trasferimento di tesseramento:

- ogni qualvolta un calciatore lascia una Federazione nazionale per raggiungere un'altra Federazione nazionale alla quale appartiene la Società alla quale è stato dato in prestito;
- ogni qualvolta, alla scadenza del periodo di prestito, un calciatore raggiunge la Federazione nazionale della Società che l'ha dato in prestito.

Capitolo V - Idoneità del calciatore

Art. 11

1. Soltanto un calciatore attualmente tesserato con una Federazione nazionale per giocare con una delle sue Società potrà essere ammesso a partecipare a competizioni organizzate da questa stessa Federazione nazionale.
2. Una Federazione nazionale concederà la facoltà di giocare ad un calciatore soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - (a) se il calciatore in questione non è mai stato tesserato in precedenza con una Società appartenente ad una Federazione nazionale;
 - (b) se il calciatore in questione si è trasferito da una Società ad un'altra all'interno della Federazione nazionale interessata, conformemente al Regolamento della Federazione stessa;
 - (c) se il calciatore in questione:
 - (i) si è trasferito da una Società di una Federazione nazionale ad un'altra appartenente ad una Federazione nazionale diversa.⁷
 - (ii) è in possesso di un certificato internazionale di trasferimento di tesseramento (cfr. Art.6) rilasciato dalla Federazione nazionale della Società precedente d'appartenenza,
 - (iii) non risulta aver rescisso il suo contratto senza giusta causa, o giusta causa sportiva,
 - (iv) non risulta soggetto a nessuna sanzione sportiva imposta dalla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA secondo l'Art.42, e
 - (v) non è soggetto a provvedimenti disciplinari riguardanti il periodo in cui ha giocato per la Società che ora desidera lasciare (cfr. Art.9).
3. Le precedenti disposizioni non pregiudicano i casi in cui la Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori concede, in maniera specifica, l'autorizzazione temporanea a giocare.

Capitolo VI - Protezione dei minori (1)

Art. 12

1. I trasferimenti internazionali dei calciatori al di sotto dei 18 anni potranno essere permessi soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) di norma, quando la famiglia del calciatore si trasferisce per motivi indipendenti dal calcio nel paese della nuova Società di formazione

b) all'interno del territorio dell'EU/EEA e nel caso di calciatori di età intermedia tra l'età lavorativa minima consentita nel paese a cui appartiene la nuova Società di formazione ed i 18 anni, saranno garantite, da parte della nuova Società, condizioni adeguate per la loro formazione sportiva e scolastica.. A questo scopo sarà stabilito un codice di condotta che le autorità provvederanno a far rispettare.

c) in caso di calciatori che vivono in prossimità di un confine nazionale, a non più di 50 km di distanza dal confine stesso, e se anche il club presso il calciatore intende allenarsi, ha sede nell'associazione confinante ad una distanza non superiore a 50 km dal confine, previo esplicito consenso di entrambe le associazioni. Resta comunque inteso che il calciatore dovrà continuare a vivere in casa (2).

2. Gli stessi principi sono applicati per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori al di sotto di 18 anni che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono, per la prima volta, di essere tesserati.

(1) Con la **Circolare n. 801 FIFA**, approvata dal Comitato Esecutivo FIFA nella seduta del 28 marzo 2002 sono stati apportati alcuni emendamenti al Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni del suddetto regolamento:

Interpretazione del Regolamento aggiornato FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Divieto dei trasferimenti internazionali di calciatore al di sotto dei 18 anni.

Con riferimento al divieto di trasferimenti internazionali di calciatori al di sotto dei 18 anni, la Commissione intende assicurare la rigida attuazione di tale regola, in modo da garantire il benessere di tutti i giovani calciatori. L'intenzione non è quella di impedire loro il piacere del gioco del calcio ma, piuttosto di evitare l'abuso e lo sfruttamento dei giovani talenti. Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento, sono possibili deroghe a tale restrizione solo previo consenso della Commissione. Al momento non esiste alcuna regola generale che consenta deroghe come nel caso di calciatori al di sotto dei 18 anni che circolano all'interno del Regno Unito, Australia/Nuova Zelanda o nel caso di studenti all'estero. La Commissione esaminerà singolarmente ogni fattispecie.

La Commissione ha inoltre considerato la situazione, che necessità di una soluzione immediata, di calciatori che vivono in prossimità di un confine attraversato quotidianamente. La Commissione ha deciso che, previo consenso dell'associazione nazionale interessata, un giovane calciatore potrà allenarsi in un club appartenente ad un'associazione nazionale confinante a condizione che la propria abitazione si trovi nel raggio di 50 km dal confine e che il club in questione non si trovi ad una distanza superiore a 50 km dal confine stesso. Resta comunque inteso che il calciatore dovrà vivere in casa.

La distanza tra l'abitazione del calciatore e la sede del club non potrà, quindi, superare il diametro di 100 km. L'associazione nazionale interessata dovrà occuparsi di monitorare costantemente tali deroghe.

(2) Comma 1 lett. c) aggiunto dalla **Circolare n. 801 FIFA del 28 marzo 2002**.

Capitolo VII - Compensi di formazione per giovani calciatori (1) (2)

Art. 13

La formazione e l'istruzione di un calciatore avviene tra i 12 ed i 23 anni. Il compenso di formazione dovrebbe essere retribubile, come regola generale, fino all'età di 23 anni per la formazione sportiva ricevuta fino all'età di 21 anni, a meno che risulti evidente che un calciatore abbia già concluso il suo periodo di allenamento prima dell'età di 21 anni. In quest'ultimo caso, il compenso spetterà fino a quando il calciatore raggiunge l'età di 23 anni, ma i calcoli dell'importo del compenso saranno basati sul periodo che va dai 12 anni all'età in cui si stabilisce che il calciatore abbia effettivamente concluso il suo periodo di formazione.

(1) Con la **Circolare n. 801 FIFA**, approvata dal Comitato Esecutivo FIFA nella seduta del 28 marzo 2002 sono stati apportati alcuni emendamenti al Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni del suddetto regolamento:

Interpretazione del Regolamento aggiornato FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Indennità di formazione.

La Commissione è stata informata che, nonostante il Regolamento aggiornato sia entrato in vigore l'1 settembre 2001, non sono ancora stati fissati i parametri richiesti per il calcolo dell'indennità di formazione. Molte associazioni nazionali temono che il nuovo sistema possa avere un effetto "retroattivo" applicandosi ai contratti sottoscritti con i calciatori dopo l'1 settembre 2001, ma prima che i dettagli relativi al nuovo sistema siano stati stabiliti. Molte associazioni nazionali, inoltre, non hanno ancora provveduto ad inviare alla FIFA i parametri necessari per il calcolo dell'indennità di formazione.

Riguardo tale difficoltà, la Commissione ritiene non accettabile che i club che hanno diritto a ricevere l'indennità per la formazione di giovani calciatori siano controllati, in quanto il sistema da applicare non è ancora entrato in vigore. Tutto ciò, inoltre, ciò contribuirebbe ad alimentare un'erronea convinzione tra i club che investono nella formazione di giovani calciatori.

La Commissione ha inoltre affermato che i club che al momento stipulano contratti con giovani calciatori sono a conoscenza di assumersi un impegno a tutt'oggi non definito, in quanto non ancora in grado di calcolare il compenso da pagare.

Se le associazioni nazionali non forniranno i parametri da applicare per effettuare tali calcoli, sarà l'organo decisionale competente della FIFA a specificarne i costi. A causa di tale situazione, la FIFA ha inviato alle associazioni nazionali una nuova lettera circolare per fissare un'ulteriore scadenza per l'introduzione dei parametri di calcolo da applicare. Un'associazione nazionale ha sollevato un quesito riguardante gli effetti sul calcolo dell'indennità di formazione, derivanti da una promozione/retrocessione di un club. La risposta fornita è stata che la categoria da applicare debba essere quella del momento in cui il calciatore è stato formato.

Alcune associazioni hanno chiesto di uniformare i costi per ogni categoria all'interno di una stessa Confederazione o, addirittura, a livello mondiale in modo da facilitare il calcolo dell'indennità. La Commissione ha ritenuto tale proposta tanto auspicabile quanto difficile da raggiungere, in quanto le somme in questione possono variare considerevolmente anche all'interno delle varie associazioni nazionali affiliate ad una stessa Confederazione. La Commissione attenderà che ogni associazione nazionale trasmetta i costi di formazione relativi ad ogni categoria di club.

E' stato chiesto alla Commissione di chiarire quando il periodo di formazione ed istruzione del calciatore possa considerarsi concluso. Quest'ultima ha affermato che spetta al club dar prova di aver terminato la formazione del calciatore. La stessa può considerarsi conclusa quando il calciatore fornisce regolarmente le proprie prestazioni sportive per la squadra "A" di un club. Ciò può significare, senza alcun dubbio, che la formazione del calciatore sia stata completata, ma possono esserci altri fattori determinanti. La decisione dovrà essere presa caso per caso. Questo principio si applicherà, inoltre, ai giovani calciatori in addestramento tecnico.

(2) Con la **Circolare n. 826 FIFA**, approvata dal Comitato Esecutivo FIFA nella seduta del 31 ottobre 2002 sono stati apportati alcuni emendamenti al Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni del suddetto regolamento:

Aggiornamento del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori- Indennità di formazione.

Si fa riferimento alla nostra circolare n. 799 del 19 marzo 2002, in cui abbiamo elencato una serie di criteri di riferimento per la determinazione dell'indennità di formazione per giovani calciatori. In particolare abbiamo sottolineato il tipo di costi da prendere in considerazione per determinare tale indennità, come le singole associazioni nazionali dovrebbero ripartire in categorie i propri club e infine, come calcolare in pratica l'indennità di formazione. Le singole associazioni sono state informate dei termini entro i quali far pervenire alla FIFA i dati richiesti. Qualora un'associazione nazionale non avesse rispettato tali termini, sarebbe stata la stessa FIFA a stabilire tali criteri.

Sebbene 23 associazioni nazionali abbiano compiuto con diligenza il lavoro loro richiesto, la maggioranza di esse non è stata in grado di fornire alcuna risposta alle domande poste nella nostra precedente circolare. E' dunque evidente che molte associazioni nazionali non siano in grado, in questa fase, di raccogliere i dati richiesti al fine di calcolare l'indennità di formazione. Inoltre, ad eccezione di un numero esiguo di risposte, la FIFA non ha ricevuto alcun tipo di suggerimento sui parametri applicabili che sarebbero stati avallati dalle rispettive associazioni sindacali nell'ambito dell'UE/SEE come previsto dal Regolamento.

Inoltre, nel corso delle consultazioni avute con associazioni nazionali, leghe e rappresentanti dei calciatori sulla complessità del nuovo sistema, sono state ripetutamente espresse numerose preoccupazioni.

Ai sensi dell'art.45 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, la Commissione FIFA per lo status dei calciatori, con l'avallo del Comitato Esecutivo, ha concluso che è necessario aiutare le parti interessate nel calcolo dell'indennità di formazione, (I) stabilendo degli importi indicativi per ogni singola Confederazione, soggetti all'esame dalla Camera di Risoluzione delle Controversie per ogni singolo caso, e (II) posticipando l'applicazione di certi principi relativi alla compensazione dei trasferimenti fino al nuovo esame dell'intero Regolamento alla fine della stagione sportiva 2003/2004.

(I) Importi indicativi

Fino a quando un sistema definitivo per il calcolo dell'indennità non sarà determinato, la FIFA ha stabilito i seguenti importi indicativi sulla base delle informazioni fornite, su base confederativa, da tutte le associazioni nazionali, considerando, inoltre, l'esigenza espressa da molte delle parti interessate di ispirarsi ad un principio di semplicità:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Africa: | 2. Categoria USD 30.000 3. Categoria USD 10.000 4. Categoria USD 2.000 |
| Asia: | 2. Categoria USD 40.000 3. Categoria USD 10.000 4. Categoria USD 2.000 |
| Europa: | 1. Categoria EURO 90.000 2. Categoria EURO 60.000 3. Categoria EURO 30.000 4. Categoria EURO 10.000 |
| America del Nord e America Centrale: | 2. Categoria USD 40.000 3. Categoria USD 10.000 4. Categoria USD 2.000 |
| Oceania: | 2. Categoria USD 30.000 3. Categoria USD 10.000 4. Categoria USD 2.000 |
| America del Sud: | 1. Categoria USD 50.000 2. Categoria USD 30.000 3. Categoria USD 10.000 4. Categoria USD 2.000 |

Si terrà conto di tali importi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel Capitolo VII del Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (di seguito "*Regolamento di Base*", così come del Capitolo III del Regolamento d'Applicazione del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (di seguito "*Regolamento di Applicazione*"), congiuntamente alle circolari n. 769 e n. 799, soggette alle semplificazioni esposte qui di seguito.

Qualsiasi parte che non sia d'accordo con il risultato del calcolo fatto sulla base dei criteri stabiliti per l'indennità di formazione potrà adire la Camera di Risoluzione delle Controversie. Quest'ultima avrà il compito di rivedere tale calcolo sulla base degli importi indicati e seguendo i principi del Regolamento aggiornato, qualora tale calcolo dovesse risultare chiaramente sproporzionato rispetto al caso in esame, ai sensi dell'art. 42. 1. b. (IV) del Regolamento di Base. Verrà comunque tenuta in considerazione la natura meramente indicativa di tali importi. In caso di circostanze particolari, la Camera di Risoluzione delle Controversie potrà rivedere gli importi relativi all'indennità di formazione per poterla meglio adeguare al caso di specie. A tal fine, la Camera di Risoluzione delle Controversie potrà richiedere qualsiasi tipo di informazione o documentazione che dovesse ritenere necessaria, come ad esempio fatture, resoconti di centri di formazione, ecc. La FIFA prenderà nuovamente in esame i suddetti importi indicativi prima dell'1 settembre 2003, alla luce delle ulteriori informazioni che dovesse ricevere e della giurisprudenza della Camera di Risoluzione delle Controversie.

(II) Principi volti a semplificare il calcolo dell'indennità Al momento, per facilitare l'introduzione delle regole sull'indennità di formazione l'applicazione delle disposizioni verrà rinviata fino al riesame dell'intero Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori alla fine della stagione sportiva 2003/2004.

Rimane salva la regola secondo cui un'indennità di formazione sarà corrisposta a tutti i club che hanno formato un calciatore dai 12 ai 21 anni nel momento in cui lo stesso assuma lo status di calciatore professionista (ad esempio sottoscrivendo un contratto da calciatore professionista con il club per il quale ha giocato come dilettante, oppure sottoscrivendo un contratto come calciatore professionista con un altro club presso il quale ha ottenuto il trasferimento), ai sensi dell'art. 5.2 (b) del Regolamento di Applicazione.

I principi sui trasferimenti successivi saranno semplificati fino a quando il riesame del Regolamento aggiornato alla fine della stagione sportiva 2003/2004 non sarà concluso. Fino ad allora, per ogni trasferimento successivo che interessi un calciatore con più di 23 anni, inclusi i trasferimenti da club appartenenti a terze e quarte categorie, come indicato nell'art. 5.2 (c) del Regolamento di Applicazione, l'indennità di formazione sarà dovuta

esclusivamente al precedente club di appartenenza del calciatore e per tutto il periodo di tempo durante il quale il calciatore ha effettivamente ricevuto una formazione.

Inoltre, l'applicazione del principio "a cascata" come indicato nell'art.5.4 (d) ed (e), così come dall'art. 8 del Regolamento di Applicazione, sarà rinviata fino al riesame del Regolamento aggiornato alla fine della stagione sportiva 2003/2004.

Di conseguenza, nel caso di trasferimenti successivi di giovani calciatori, l'indennità di formazione verrà corrisposta unicamente al club precedente presso il quale si è formato e non ad altri club, fino a quando il riesame del Regolamento aggiornato non sarà stato completato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7.3 del Regolamento di Applicazione, come principio generale, l'indennità di formazione è basata sui costi del paese di appartenenza del nuovo club. All'interno dell'UE/SEE, l'indennità di formazione si basa sui costi del paese di appartenenza del club di formazione del calciatore, secondo i principi stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento di Applicazione.

L'esatto ammontare indennità di formazione è calcolata moltiplicando l'importo corrispondente alla categoria in cui si trova il relativo club per il numero di anni di formazione dai 12 ai 21. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7.2, gli importi dovuti per la formazione dei calciatori aventi fra i 12 e i 15 anni di età dovranno essere basati sempre sui costi relativi alla formazione ed istruzione fissati per la categoria 4.

(III) Ripartizione in categorie dei club

Ad ogni associazione nazionale affiliata alla relativa Confederazione è stato chiesto di ripartire i propri club. Solo un numero limitato di associazioni nazionali dovranno ripartire i propri club in 4 categorie differenti, dal momento che in tali associazioni nazionali sono affiliati club che forniscono standard elevati di formazione per giovani calciatori. Le rimanenti associazioni avranno da uno a tre standard differenti per la formazione offerta dai loro club.

Dopo aver ricevuto questa circolare, ogni associazione nazionale dovrà immediatamente ripartire nelle varie categorie i propri club affiliati seguendo le linee guida contenute nell'art. 6 del Regolamento di Applicazione. Nessuna ripartizione è richiesta nel caso in cui i club rientrino nella categoria 4. La ripartizione dei club in categorie sarà riesaminata a partire dal 30 giugno 2003.

Ogni associazione nazionale è invitata a comunicare la ripartizione dei propri club alla FIFA entro il **15 novembre 2002**. Nel caso in cui la FIFA non dovesse ricevere alcuna risposta, la categoria 4 si applicherà ai calcoli relativi a tutti i club affiliati alle varie associazioni nazionali fino alla fine di giugno 2003, quando la ripartizione in categorie verrà riesaminata.

(IV) Passaporto del calciatore

Il nuovo club di appartenenza del calciatore dovrà corrispondere l'indennità di formazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del primo contratto da professionista e sarà responsabile per il calcolo e la distribuzione di tale importo. Il calciatore dovrà collaborare con il nuovo club in tale procedura.

Nel caso in cui la carriera di un calciatore non possa essere ricostruita fin dall'età di 12 anni, per determinare l'importo dell'indennità dovuta, ogni anno mancante verrà calcolato sulla base della categoria 4. Tale ammontare sarà corrisposta all'associazione nazionale di appartenenza che abbia contribuito alla formazione del giovane calciatore.

A tal fine, il "passaporto del calciatore", introdotto con circolare n. 775, sarà di notevole aiuto. Tutte le associazioni nazionali dovranno, quindi, assicurarsi che il passaporto sia allegato a tutti i certificati che attestino i trasferimenti internazionali che verranno rilasciati. A tal proposito, è opportuno chiarire il significato dell'articolo 10 del Regolamento di Applicazione. Il nuovo club di del calciatore dovrà corrispondere l'indennità di formazione al club precedente, assicurando altresì che il 5% del contributo di solidarietà venga distribuito ai club che hanno contribuito alla formazione del calciatore stesso. Si evidenzia, infine, che il 5% del contributo di solidarietà sarà dedotto dall'importo dovuto al precedente club.

Si riafferma (come già stabilito nella circolare n. 799) che il Regolamento aggiornato è applicabile a tutti i trasferimenti di calciatori conclusi dopo l'entrata in vigore del Regolamento approvato l'1 settembre 2001. I casi ancora pendenti relativi agli importi delle indennità di formazione per i calciatori trasferiti a partire dall'1 settembre 2001, dovranno essere ricalcolati sulla base della presente circolare.

Art. 14

Quando un calciatore firma il suo primo contratto come non dilettante verrà pagato un compenso alla o alle Società che hanno contribuito alla formazione ed istruzione del calciatore.

Art. 15

Il compenso sarà pagato ogni volta che il calciatore cambia Società fino al momento in cui saranno completate la sua formazione e la sua istruzione, momento che coincide, in linea di massima, con i 23 anni d'età.

Art. 16

L'importo del compenso da pagare per la formazione e l'istruzione sarà calcolato in base ai parametri esposti nel Regolamento d'Attuazione, che stabiliranno anche come il compenso dovrà essere suddiviso tra le Società che sono intervenute nella formazione e nell'istruzione del calciatore.

Art. 17

Quando un calciatore firma il suo primo contratto da non dilettante, o quando un calciatore si trasferisce con la qualifica di non dilettante al termine del suo contratto prima di aver raggiunto l'età di 23 anni, l'importo del compenso sarà limitato al compenso per la formazione e l'istruzione, calcolato in base ai parametri enunciati nel Regolamento d'Attuazione.

Art. 18

Se un calciatore si sposta nel corso di un contratto ma prima di raggiungere l'età di 23 anni, il compenso per la formazione e l'istruzione sarà pagato e sarà calcolato in base ai parametri enunciati nel Regolamento d'Attuazione. Tuttavia, nel caso di una rescissione unilaterale del contratto, questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 22 qui di seguito.

Art. 19

Se non si è in grado di collegare il calciatore alla sua Società d'appartenenza precedente, o se la Società non si fa avanti entro due anni dalla firma da parte del calciatore del suo primo contratto da non dilettante, il compenso di formazione

viene assegnato alla Federazione nazionale di calcio del paese in cui il calciatore è stato formato. Questo compenso sarà destinato ai programmi di sviluppo del calcio giovanile nel paese in questione.

Art. 20

Non sarà retribuibile nessun compenso se un calciatore di 23 anni o di età superiore cambia Società.

Capitolo VIII - Mantenimento della stabilità contrattuale

Art. 21

1. (a) Nel caso di tutti i contratti firmati fino al 28esimo compleanno del calciatore: se vi è una rescissione unilaterale senza una giusta causa o una giusta causa sportiva, durante i primi tre anni, verranno applicate delle sanzioni sportive ed il compenso dovrà essere pagato.

(b) Nel caso di contratti firmati dopo il compimento dei 28 anni, verranno applicati gli stessi principi ma soltanto durante i due primi anni.

(c) Per quanto riguarda i contratti così come sono stati definiti nei precedenti due paragrafi, è vietata la loro rescissione unilaterale durante la stagione, senza una giusta causa.

2. (a) La rescissione unilaterale senza una giusta causa o giusta causa sportiva, dopo i primi tre o due anni rispettivamente non darà luogo a sanzioni. Tuttavia, possono essere imposte sanzioni sportive nei confronti di una Società e/o di un agente di calciatori per aver indotto alla rescissione di un contratto. Sarà dovuto il compenso.

(b) Una rescissione di contratto così come definita nei paragrafi precedenti è vietata durante la stagione.

(c) La Camera di Risoluzione delle Controversie può applicare misure disciplinari se la rescissione non viene notificata entro i 15 giorni successivi all'ultima partita ufficiale della stagione nazionale della Società presso la quale il calciatore è tesserato.

Art. 22

A meno che non sia stato prospettato nel contratto in modo specifico, e senza pregiudicare le norme sui compensi di formazione stabilite nell'Art.13 e seguenti, il compenso per rescissione di contratto (sia da parte del calciatore che della Società), sarà calcolato nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso, come ad esempio:

(1) Remunerazione ed altri benefici sotto il contratto esistente e/o il nuovo contratto,

(2) Durata del tempo rimanente nel contratto esistente (fino ad un massimo di 5 anni),

(3) Importo di qualsiasi quota e spesa pagati o contratti dalla vecchia Società, ammortizzato nel corso della durata del contratto.

(4) Se la rescissione avviene durante i periodi definiti nell'Art. 21.1.

Art. 23

A meno che non si verifichino delle circostanze eccezionali, le sanzioni sportive per una rescissione unilaterale del contratto senza una giusta causa o giusta causa sportiva, sono le seguenti:

1. Nel caso del calciatore:

- (a) Se la rescissione avviene al termine del primo o del secondo anno di contratto:

Si avrà una restrizione della sua eleggibilità a partecipare a qualsiasi partita ufficiale, per un periodo effettivo di 4 (quattro) mesi, a partire dall'inizio del campionato ufficiale della nuova Società.

(b) Non ci saranno sanzioni sportive in caso di rescissione unilaterale al termine del terzo anno di contratto (oppure alla fine del secondo anno di contratto, se è il caso, per i contratti firmati dopo il 28esimo anno d'età), a meno che questa non venga notificata a tempo debito dopo l'ultima partita della stagione. In tal caso la sanzione dovrà essere proporzionata.

Nel caso di circostanze aggravanti, come la mancata notifica di una rescissione o la ricorrenza di rescissioni, le sanzioni sportive possono essere estese per un periodo massimo di 6 mesi.

2. Nel caso che sia la Società a rescindere un contratto o ad indurre a tale rescissione:

(a) Se la rescissione avviene alla fine del primo o del secondo anno di contratto, la sanzione consiste nel vietare il tesseramento di qualsiasi nuovo calciatore, sia nell'ambito nazionale che internazionale, fino alla scadenza del secondo periodo di trasferimento successivo alla data in cui la rescissione è diventata effettiva. In ogni caso, nessuna restrizione causata da una rescissione unilaterale del contratto dovrà estendersi per oltre 12 mesi, successivamente alla rescissione o all'istigazione ad essa.

(b) Se la rescissione avviene alla fine del terzo anno di contratto (oppure alla fine del secondo anno se il contratto è stato firmato dopo l'età di 28 anni), non saranno imposte sanzioni a meno che non vi sia stata la dovuta notifica dopo l'ultima partita della stagione. In tale caso la sanzione dovrà essere appropriata.

(c) Il tentativo, da parte di una Società, di tesserare un calciatore che abbia unilateralmente rescisso un contratto durante i periodi definiti nell'Ar.21.1, sarà considerato come un'induzione alla rescissione del contratto.

(d) Senza pregiudicare in alcun modo le norme precedenti, laddove se ne presenta la necessità, la Commissione Disciplinare della FIFA potrebbe applicare alle Società altre sanzioni di natura sportiva di cui vengono elencati alcuni esempi:

- multe
- deduzione di punti,
- esclusione dalle competizioni.

Possono essere presentati appelli nei confronti di tali sanzioni presso il Tribunale d'Arbitraggio del Calcio (TAF)

3. Nel caso in cui un agente di calciatori sia coinvolto in tale rescissione:

Possono anche essere applicate, da parte della Commissione per lo Status dei Calciatori, delle sanzioni ad agenti di calciatori coinvolti in una rescissione di contratto, come previsto dal Regolamento FIFA relativo agli agenti di calciatori. Possono essere presentati appelli contro tali sanzioni presso il Tribunale d'Arbitraggio del Calcio (TAF).

Art. 24

Oltre alla rescissione per una giusta causa, un calciatore può anche rescindere il suo contratto per una valida ragione sportiva ("giusta causa sportiva")

La giusta causa sportiva sarà stabilita caso per caso, in base alla procedura stabilita nell'art.42. Ciascun caso sarà valutato secondo i suoi meriti individuali tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti (infortunio, sospensione, posizione in campo del calciatore, età del calciatore, ecc.).

Inoltre, è inteso che l'esistenza della giusta causa sportiva sarà esaminata al termine della stagione calcistica e prima della scadenza del relativo periodo di tesseramento, nel paese d'appartenenza della Società precedente.

Se viene stabilita l'esistenza di una giusta causa sportiva, si dovrà determinare se il compenso sia dovuto e quale ne debba essere l'importo.

Capitolo IX - Meccanismo di solidarietà (1)

Art. 25

1. Se un calciatore non dilettante si trasferisce mentre il contratto è ancora in corso, una parte (il 5%) di qualsiasi compenso pagato alla precedente Società sarà distribuito alla o alle Società coinvolte nella formazione e nell'istruzione del calciatore. Questa distribuzione avverrà proporzionalmente al numero di anni in cui il calciatore è stato tesserato con le Società in questione tra l'età di 12 e 23 anni.

2. Ulteriori dettagli del meccanismo di distribuzione saranno stabiliti nel Regolamento d'Attuazione, comprese le misure disciplinari adottate dalla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA, conformemente all'art.42, in caso di non adempimento degli obblighi enunciati nel paragrafo precedente.

(1) Con la **Circolare n. 801 FIFA**, approvata dal Comitato Esecutivo FIFA nella seduta del 28 marzo 2002 sono stati apportati alcuni emendamenti al Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni del suddetto regolamento:

Interpretazione del Regolamento aggiornato FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Meccanismo di solidarietà

Se il pagamento di un ulteriore compenso per il trasferimento di un calciatore al suo precedente club di appartenenza avviene a certe condizioni, come l'esempio di un calciatore utilizzato dal suo club per un numero minimo di incontri durante una stagione sportiva, il 5% del contributo di solidarietà verrà applicato a tale ammontare. Ogni somma dovuta a titolo di imposta sul valore aggiunto può, tuttavia, essere detratta dal totale che costituisce la base per il calcolo del contributo di solidarietà.

Capitolo X - Riqualfica di dilettante

Art. 26

1. Qualsiasi calciatore tesserato come non dilettante da una Federazione nazionale non può essere riqualficato come dilettante prima che sia trascorso un periodo di 30 giorni.

2. Questo termine decorre dal giorno in cui il calciatore ha giocato la sua ultima partita con la Società presso la quale è stato tesserato come non dilettante.

Art. 27

1. La Società che un calciatore non dilettante ha lasciato, non ha diritto a nessun compenso da parte della nuova Società nella quale quel calciatore ha riacquistato lo status di dilettante, in base alle norme di questo Regolamento

2. Se sorgono dei dubbi e si vuole verificare se un calciatore che si è riqualficato come dilettante gioca effettivamente in qualità di dilettante nella sua nuova Società, la Società presso la quale è stato tesserato come non dilettante prima di riqualficarsi come dilettante, può chiedere alla Commissione per lo Status dei Calciatori della FIFA di procedere ad un'inchiesta e di prendere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari.

3. Se, entro tre anni dalla data in cui ha riottenuto la qualifica di dilettante, un calciatore viene di nuovo dichiarato non dilettante, la Società presso la quale era tesserato prima della sua riqualfica di dilettante può chiedere alla Commissione per lo Status dei Calciatori della FIFA di indagare se è dovuto un qualche compenso, in base al presente Regolamento.

Capitolo XI - Cessazione d'attività

Art. 28

1. Un calciatore non dilettante che cessa di giocare nel calcio di competizione, rimarrà tesserato presso la Federazione nazionale, in qualità di calciatore dell'ultima Società presso la quale ha giocato, per un periodo di 30 mesi.
2. Il termine decorre a partire dalla fine della stagione durante la quale il calciatore ha cessato l'attività.
3. La Società di un calciatore non dilettante che cessa l'attività alla scadenza del suo contratto, non ha il diritto di reclamare da lui nessun tipo di compenso.

Art. 29

1. Se, entro il periodo a cui si accenna nell'Art.28.1, un calciatore non dilettante che ha cessato l'attività, desidera ricominciare a giocare a calcio con lo stesso status, egli rimane tesserato presso l'ultima Società nella quale ha giocato. Quest'ultima avrà diritto ad un compenso di formazione, secondo il Capitolo VII sopra menzionato, in caso di trasferimento del calciatore presso una nuova Società prima dell'età di 23 anni. (In caso di trasferimento all'interno della stessa Federazione, saranno applicate le regole nazionali in materia di compenso, se diverse da quelle della FIFA).
2. Una volta trascorso il periodo menzionato nell'Articolo 28.1, l'ultima Società presso la quale il calciatore è stato tesserato non ha più diritto ad alcun compenso.

Capitolo XII - Disposizioni speciali

Art. 30

1. La validità di un contratto di trasferimento o di un contratto di lavoro tra un calciatore ed una società, non possono essere subordinate al risultato positivo di un esame medico né al conseguimento di un permesso di lavoro.
2. All'eventuale nuova Società del calciatore sarà richiesto di effettuare tutte le ricerche necessarie, gli studi, i test e/o i controlli medici o di intraprendere qualsiasi azione necessaria prima di concludere il contratto, pena la condanna a pagare l'intero compenso di formazione o di promozione concordato (e/o l'importo totale del salario dovuto).

Art. 31

Il fatto che un agente di calciatori autorizzato abbia fatto da tramite per stipulare un contratto di trasferimento tra due Società e/o un contratto di lavoro tra un calciatore ed una Società deve assolutamente essere menzionato nel contratto o i contratti in questione. Tali contratti sono tenuti, inoltre, ad indicare chiaramente i nomi di tutti gli agenti di calciatori ai quali, eventualmente, sia stato conferito un mandato.

Art. 32

Soltanto le Società ed i calciatori hanno diritto ad un compenso, secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

Art. 33

Tutti quei problemi che sono in relazione con lo status di calciatori rifugiati, vengono trattati in maniera definitiva della Commissione per lo Status dei Calciatori.

Art. 34

Non è necessario nessun certificato internazionale di trasferimento per i calciatori che hanno meno di 12 anni.

Art. 35

Qualsiasi calciatore che non abbia compiuto 18 anni può firmare un contratto in qualità di calciatore non dilettante soltanto per una durata che non superi i tre anni. Qualsiasi clausola con riferimento ad una durata superiore è da considerare insussistente e non sarà riconosciuta dalla FIFA o da un tribunale sportivo nazionale.

Capitolo XIII - Rilascio dei calciatori per le partite rappresentative delle Federazioni nazionali (1).

Art. 36 (2)

1. Una Società che ha concluso un contratto con un calciatore non idoneo a giocare per la Federazione nazionale alla quale la Società è affiliata, deve mettere questo calciatore a disposizione della Federazione nazionale alla quale appartiene per nazionalità, se quest'ultima l'ha selezionato per una delle sue squadre rappresentative, e ciò è valido qualunque sia l'età del giocatore.

Lo stesso obbligo incombe sulle Società di una data Federazione nazionale per coloro tra i loro calciatori appartenenti per nazionalità a questa Federazione e convocati da quest'ultima per una partita rappresentativa.

2. Tale disposizione è vincolante per le gare inserite nel calendario coordinato internazionale. E' vincolante, inoltre, per qualsiasi altra gara per la quale il Comitato Esecutivo FIFA ha adottato un differente provvedimento (3).

3. Abrogato (4).

4. Non è obbligatorio rilasciare il calciatore per partite amichevoli programmate in date fuori dal calendario coordinato di partite internazionali.

5. Il calciatore verrà anche rilasciato per il periodo di preparazione. La durata di tale periodo è fissata come segue:

a) Per una partita internazionale amichevole: 48 ore

b) Per una partita di qualificazione per una competizione internazionale: 4 giorni (compreso il giorno della partita). Il periodo del rilascio sarà prolungato a 5 giorni se la partita in questione si svolge in un continente diverso da quello in cui è domiciliata la Società.

c) Per un torneo finale di una competizione internazionale: 14 giorni che precedono la prima partita del torneo. Tutte le partite amichevoli giocate durante il periodo preparatorio non sono incluse nelle 5 partite internazionali stabilite al paragrafo 2 (a), o le 8 partite stabilite al paragrafo 3 (5).

In ogni caso, il calciatore ha l'obbligo di arrivare sul luogo dove si svolgerà la partita, almeno 48 ore prima del calcio d'inizio della partita.

6. Le Società e le Federazioni nazionali interessate possono concordare, se lo desiderano, un prolungamento del periodo di rilascio. Se tale accordo è stato raggiunto al momento del trasferimento del calciatore, una copia di esso deve essere allegato al certificato internazionale di trasferimento di tesseramento.

7. Qualsiasi calciatore che abbia aderito alla convocazione della propria Federazione nazionale, come previsto dal presente articolo, ha l'obbligo di mettersi di nuovo a disposizione della sua Società 24 ore, e non oltre, dopo la conclusione della partita per la quale era stato convocato.

Questo termine può essere prolungato a 48 ore se la partita si è svolta su di un continente diverso da quello della Società per la quale gioca il calciatore. Alla Società deve essere notificata per iscritto, dieci giorni prima della partita, la presunta data del viaggio di andata e di 15 ritorno. La Federazione nazionale dovrà assicurarsi che il calciatore faccia ritorno presso la sua

Società a tempo debito dopo la partita.

8. Nel caso in cui un calciatore non rispetta i propri doveri con la sua Società entro i termini stabiliti in questo articolo, il periodo di rilascio per la sua Federazione nazionale sarà ridotto, per le successive convocazioni, con le seguenti modalità:

(a) per una partita amichevole: a 24 ore;

(b) per una partita di qualificazione: a 3 giorni;

(c) per una gara finale di una competizione internazionale. a 10 giorni

Nel caso in cui si verificano ricorrenti violazioni di questa clausola, la Commissione per lo Status del calciatore può applicare sanzioni adeguate come, ad esempio:

- multe

- riduzione del periodo di rilascio

- sospensione delle convocazioni per la partita o le partite successive

9. Un calciatore non è autorizzato a trattenersi presso la sua squadra nazionale se l'intervallo di tempo che intercorre tra due partite per le quali è stato convocato, è uguale o superiore a 8 giorni.

(1) Con la **Circolare n. 801 FIFA**, approvata dal Comitato Esecutivo FIFA nella seduta del 28 marzo 2002 sono stati apportati alcuni emendamenti al Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni del suddetto regolamento:

Interpretazione del Regolamento aggiornato FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Calendario Internazionale Coordinato

Il calendario internazionale coordinato ha apportato alcune modifiche al Regolamento aggiornato, in particolare all'art. 36.2, in conformità ai principi contenuti nel calendario stesso.

Il calendario internazionale coordinato elenca tutte i casi in cui un club ha l'obbligo di rilasciare i suoi calciatori per impegni internazionali. Nella circolare è indicato un elenco di date riservate alle gare di qualificazione ed amichevoli per le quali i calciatori convocati con la propria rappresentativa nazionale debbono essere rilasciati dai propri club. Le associazioni nazionali possono organizzare gare amichevoli nelle singole date riservate a gare di qualificazione nel caso, ad esempio, in cui una squadra nazionale non sia più impegnata a partecipare alla fase di qualificazione della competizione in questione. Il periodo del rilascio avrà la durata di 48 ore. Se un'associazione nazionale desidera organizzare una gara amichevole in una data non inclusa nel calendario internazionale, i club non saranno obbligati a rilasciare i propri calciatori. Per la fase finale di alcuni tornei, il periodo di rilascio dei calciatori avrà la durata di 14 giorni compreso il periodo di preparazione. La Commissione ha approvato l'emendamento all'art. 36 del Regolamento, adattandolo al calendario internazionale coordinato.

Si informerà degli ulteriori sviluppi in materia e si ringrazia per l'attenzione.

(2) Si riporta il testo della **Circolare n. 792 FIFA**, approvato dal Comitato Esecutivo FIFA nella seduta del 21 dicembre 2001:

Calendario Internazionale Coordinato

Si fa riferimento alla nostra circolare n. 719 del 23 giugno 2000 per ricordare che il calendario internazionale coordinato, approvato dal Comitato Esecutivo FIFA durante la riunione del 6 giugno 2000 e durante il Congresso FIFA che ha avuto luogo a Zurigo nell'agosto 2000, entrerà in vigore l'1 gennaio 2002 ed introdurrà le date stabilite per gare internazionali negli anni 2002, 2003 e 2004.

Si rimette in allegato copia delle date stabilite per gare ufficiali ed amichevoli.

Sempre in allegato, si rimettono ulteriori spiegazioni riguardanti il funzionamento di tale calendario.

Quest'ultimo permetterà alle associazioni nazionali di convocare calciatori da far giocare con la propria rappresentativa nazionale, in qualsiasi gara ufficiale od incontro amichevole fissato in tali date. Ogni calciatore convocato dovrà essere rilasciato dal club con il quale è tesserato. Per ulteriori dettagli relativi al rilascio dei calciatori per incontri di rappresentanze nazionali, si invita a fare riferimento al nuovo Regolamento FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (capitolo XIII, articolo 36) del 5 luglio 2001. Si fa riferimento all'articolo 45 del Regolamento per ogni questione non prevista nell'allegato sopra citato.

Il calendario degli incontri internazionali per gli anni 2002, 2003 e 2004 sarà costantemente aggiornato, in particolare saranno inserite le date dei tornei all'interno delle varie Confederazioni e, per quanto attiene al calcio, le date del girone preliminare dei Giochi Olimpici di Atene 2004, che verranno stabilite a breve.

Rilascio di calciatori per incontri di rappresentative nazionali secondo il Calendario Coordinato Internazionale

(Contrario al Regolamento per lo Status ed Trasferimento dei Calciatori, articolo 36 comma 2, che verrà modificato in base alle decisioni prese dal Comitato Esecutivo FIFA)

a) Date stabilite per gare di qualificazione a competizioni internazionali

Queste gare hanno la priorità su quelle del campionato nazionale. In altre parole, le gare del campionato nazionale o di coppe non possono essere fissate in una delle date stabilite.

Il club presso il quale il calciatore convocato è tesserato, è tenuto a rilasciare il calciatore all'associazione nazionale per ogni gara internazionale inserita nel calendario (allegato "Calendario Internazionale Coordinato 2002-2004").

Il calciatore dovrà essere rilasciato anche per il periodo di preparazione. Se il calciatore è convocato per disputare una gara di qualificazione per una competizione internazionale, tale periodo avrà la durata di 4 giorni (incluso il giorno della gara). Il periodo del rilascio dovrà essere prolungato di 5 giorni se la gara in questione ha luogo in un continente differente da quello in cui il club ha sede (art. 36, comma 5b).

b) Date stabilite per gare amichevoli

Queste gare hanno la priorità su quelle del campionato nazionale. In altre parole, le gare del campionato nazionale o di coppe non possono essere fissate in nessuna delle date stabilite.

Il club presso il quale il calciatore convocato è tesserato, è tenuto a rilasciare il calciatore all'associazione nazionale per ogni gara internazionale inserita nel calendario (allegato "Calendario Internazionale Coordinato 2002-2004"). Tali gare possono essere sia di qualificazione (come definito dall'art. 36 comma 2a) che amichevoli.

Il calciatore dovrà essere rilasciato anche per il periodo di preparazione. In caso di gara amichevole, tale periodo avrà la durata di 48 ore (art. 36, comma 5a).

c) Gare di qualificazione a competizioni internazionali in date stabilite per gare amichevoli

In alcuni casi (causa di forza maggiore, problemi relativi all'organizzazione del calendario, etc.), può essere necessario disputare una gara di qualificazione ad una competizione internazionale in una data inizialmente stabilita per gare amichevoli. In tale caso, se il calciatore è convocato, dovrà essere rilasciato alla propria associazione nazionale (come indicato nel paragrafo a) di cui sopra, secondo l'art. 36 comma 2a).

Il periodo del rilascio, tuttavia, avrà la sola durata di 48 ore (art. 36, comma 5a).

d) Gare amichevoli in date stabilite per gare di qualificazione a competizioni internazionali

Se un'associazione nazionale non deve disputare gare di qualificazione a competizioni internazionali, potrebbe comunque voler disputare gare amichevoli internazionali.

In tale caso, se il calciatore è convocato, dovrà essere rilasciato alla propria associazione nazionale (come indicato nel paragrafo b) di cui sopra, ai sensi dell'art. 36 commi 2a e 5a).

Il periodo del rilascio, tuttavia, avrà la sola durata di 48 ore.

e) Gare amichevoli in date non incluse nel calendario internazionale

Queste gare non hanno la priorità sulle gare del campionato nazionale. Se la gara amichevole in questione non è inclusa nel calendario internazionale, il club non è obbligato a rilasciare il calciatore convocato. Secondo l'art.36, comma 4, un calciatore può essere rilasciato all'associazione nazionale solo nel momento in cui il suo club abbia espresso un parere favorevole sul suo rilascio.

f) Gare finali

Secondo l'art. 36, commi 2b e 5c, se un calciatore è convocato, dovrà essere rilasciato per disputare la gara finale organizzata dalla FIFA o dalla propria Confederazione in un periodo inserito nel calendario internazionale. In tal caso il periodo del rilascio avrà la durata di 14 giorni.

g) Commenti

a. Si raccomanda vivamente a tutte le associazioni nazionali di organizzare gare internazionali il mercoledì od il sabato. Quando possibile, si raccomanda a tutte le associazioni nazionali di adottare il sistema "mercoledì e sabato", cercando, in tal modo di fissare due gare internazionali all'interno di una stessa settimana.

b. Il Comitato Esecutivo FIFA si riserva il diritto di aggiungere ulteriori date per gare internazionali. In questo caso, i calciatori dovranno essere rilasciati secondo il paragrafo a) di cui sopra.

Calendario internazionale coordinato

Date stabilite per incontri di rappresentative nazionali 2002 – 2004. Aggiornamento: dicembre 2001

| ANNO | GIORNO MESE | DATE PER INCONTRI E COMPETIZIONI UFFICIALI | DATE PER GARE AMICHEVOLI | DATE TOTALI |
|---|------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| 2002 | | | | |
| CONCACAF—Gold Cup | 19.01-03.02 | | | |
| CAF— Coppa d'Africa | 19.01-10.02 | | | |
| | 12-13.02 | | 1 | |
| | 26-27.03 | | 1 | |
| | 16-17.04 | | 1 | |
| Campionati Europei UEFA Under-21 | 16.05-28.05 | | | |
| Coppa del Mondo FIFA | 31.05-30.06 | | | |
| | 20.-21.08 | | 1 | |
| | 07-08.09 | 1 | | |
| | 12-16.10 | 2 | | |
| | 19-20.11 | | 1 | |
| Centenario Real Madrid CF | 18.12 | Incontro amichevole in occasione del centenario | | |
| | | 3 | 5 | 8 |

2003

| | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 11-12.02 | | 1 | |
| 29.03-02.04 | 2 | | |
| 29-30.04 | | 1 | |
| 07-11.06 | 2 | | |
| 19-20.08 | | 1 | |
| 06-10.09 | 2 | | |
| 11-12.10 | 1 | | |
| 15-19.11 | 2 | | |
| | 9 | 3 | 12 |

2004

| | | | |
|----------|--|---|--|
| 17-18.02 | | 1 | |
| 30-31.03 | | 1 | |
| 27-28.04 | | 1 | |

CENTENARIO FIFA**VENERDI 21.05****Incontro amichevole in occasione del centenario**

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 17-18.08 | | 1 | |
| 04-05.09 | 1 | | |
| 09-13.10 | 2 | | |
| 16-17.11 | | 1 | |
| | 3 | 5 | 8 |

Oltre alle date sopra elencate, le Confederazioni sono autorizzate ad utilizzare il periodo riservato alle competizioni FIFA (giugno/luglio) ed delle Confederazioni (gennaio/febbraio o giugno/luglio) per gare ufficiali secondo le proprie necessità. In tal caso, le date fissate dovranno essere comunicate alla FIFA per la pubblicazione entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

Competizioni tra Confederazioni — date stabilite per l'anno 2002:

- 19.01 - 03.02 CONCACAF Gold Cup
- 19.01 - 10.02 CAF Coppa d' Africa
- 08.05 - 09.05 FIFA 64° Blue Stars/FIFA Youth Cup a Zurigo
- 16.05 - 28.05 UEFA Campionati Europei Under-21
- 18.12 Centenario del Real Madrid CF

(3) Comma 2 così modificato dalla Circolare n. 801 FIFA del 28 marzo 2002.

Si riporta il testo del previgente comma 2: Tale disposizione è vincolante per le partite seguenti.:

a) un totale di 5 partite internazionali per ogni anno civile.

Se, nel corso di uno stesso anno civile e dopo aver raggiunto il numero di 5 partite, una Federazione nazionale deve ancora giocare delle partite del turno preliminare della Coppa del Mondo della FIFA, delle gare preliminari dei Tornei Olimpici e/o dei campionati di confederazione per le squadre nazionali di serie "A", il rilascio obbligatorio del calciatore si estende anche alle partite in questione;

b) inoltre, tutte le partite dei tornei finali di qualsiasi competizione della FIFA, dei tornei finali dei campionati delle Confederazioni per squadre nazionali di serie "A" e di altre competizioni organizzate dalle Confederazioni, purché siano partite di qualificazione per una competizione della FIFA;

c) inoltre, qualsiasi altra partita per la quale sia stata presa una decisione speciale da parte del Comitato Esecutivo della FIFA.

(4) Comma 3 abrogato dalla Circolare n. 801 FIFA del 28 marzo 2002.

Si riporta il testo del previgente comma 3: Nel caso in cui la squadra rappresentativa di una Federazione nazionale è qualificata d'ufficio per un torneo finale, il rilascio obbligatorio del calciatore, ai sensi del capoverso 2, (a) citato sopra, comprenderà 8 partite per anno civile.

(5) Questo comma 5 risulterebbe in parte tacitamente abrogato, in conseguenza delle abrogazioni di cui ai precedenti punti (2) e (3).

Art. 37

1. Ogni Società che mette a disposizione uno dei suoi calciatori, secondo quanto è previsto dall'Articolo 36 appena citato, non ha diritto a nessun compenso economico, tranne quello concordato nel caso di un periodo di rilascio prolungato (cfr. Art.36, capoverso 5).

2. Le spese effettive di trasporto che il calciatore ha dovuto affrontare in seguito a questa convocazione, sono a carico della Federazione nazionale che lo ha convocato.

3. La Società presso la quale il calciatore convocato è tesserato, ha il compito di assicurare il calciatore in questione contro le malattie e gli incidenti che possono sopraggiungere durante il periodo di rilascio, compresa l'assicurazione per gli infortuni subiti durante la partita internazionale o le partite internazionali per le quali sono stati messi a disposizione.

Art. 38

1. Come regola generale, qualsiasi calciatore tesserato con una Società, ha l'obbligo di rispondere affermativamente ad una convocazione che gli viene notificata dalla Federazione nazionale alla quale appartiene per nazionalità, per una qualsiasi delle sue squadre rappresentative.

2. Se una Federazione nazionale desidera convocare uno dei suoi calciatori che gioca all'estero, deve farlo per iscritto entro e non oltre 15 giorni prima che abbia luogo la partita per la quale il calciatore è stato convocato. Contemporaneamente, anche la Società del calciatore deve essere informata per iscritto. La Società dovrà confermare il rilascio del calciatore entro i 6 giorni successivi.

3. Una Federazione nazionale che richiede l'aiuto della FIFA per ottenere il rilascio di alcuni dei suoi calciatori che giocano all'estero, non può farlo che alle due seguenti condizioni:

(a) la Federazione nazionale presso la quale i calciatori sono tesserati deve essere stata pregata d'intervenire, ma senza risultato;

(b) il fascicolo deve essere stato presentato alla FIFA almeno 5 giorni prima della data in cui la partita, per la quale sono stati richiesti i calciatori, abbia luogo.

Art. 39

Un calciatore che non può rispondere ad una convocazione della Federazione nazionale alla quale appartiene per nazionalità, a causa di una ferita o di una malattia, dovrà, se la Federazione lo richiede, sottomettersi ad un esame medico da parte di un medico che la stessa Federazione avrà scelto.

Art. 40

Un calciatore che è stato convocato da una Federazione nazionale per una delle sue squadre rappresentative, non ha il diritto, in nessun caso, di giocare con la Società con la quale è tesserato nel corso della durata o di quella che avrebbe dovuto essere la durata del suo rilascio, secondo quanto prevede l'Articolo 36 citato sopra. Questo divieto di giocare per la Società viene inoltre prolungato di 5 giorni nel caso in cui il calciatore non abbia voluto o non abbia potuto dare seguito, per una ragione qualsiasi, alla convocazione di cui era stato fatto oggetto.

Art. 41

1. Se una Società si rifiuta di mettere a disposizione uno dei suoi calciatori oppure viene meno all'obbligo di rilasciarlo, malgrado le disposizioni degli Articoli da 36 a 40 sopra citati, nei suoi confronti saranno applicate le seguenti sanzioni:

a) Una multa;

b) Un'ammonizione, biasimo o sospensione della Società implicata;

2. Nel caso in cui viene violato da parte di una Società la restrizione a giocare stabilita dall'Articolo 40, la Commissione per lo Status dei Calciatori può applicare le seguenti sanzioni:

a) Tutte o una parte delle sanzioni menzionate al capoverso 1 sopra citato;

b) La Federazione nazionale alla quale la Società appartiene dovrà dichiarare perduta, per la suddetta Società, la partita (o le partite) alla quale il calciatore ha partecipato. Tutti i punti ottenuti dalla Società in questione dovranno essere annullati. Nel caso di una partita giocata secondo il sistema di coppa, questa dovrà essere dichiarata vinta dalla squadra avversaria, qualunque ne sia stato il risultato.

3. Se un calciatore viene meno al suo dovere più di una volta, oltre alle conseguenze illustrate nell'Articolo 36, paragrafo 8, la Commissione per lo Status dei Calciatori può, ex officio o su richiesta della Società del calciatore, imporre ulteriori sanzioni al calciatore e/o alla sua Federazione nazionale.

Capitolo XIV - Risoluzione di controversie, Sistema disciplinare e d'arbitraggio

Art. 42

1. Senza pregiudicare il diritto di ogni calciatore o Società di rivolgersi ad una corte civile per ottenere giustizia nelle controversie tra calciatori e Società, sarà messo a punto un sistema di risoluzione di controversie e d'arbitraggio che consiste nei seguenti elementi:

(a) Facilitazioni di riconciliazione offerte dalla FIFA, tramite le quali verrà esaminata la risoluzione di qualsiasi controversia in maniera economica, veloce, confidenziale ed informale con le parti in causa, su loro richiesta, tramite un mediatore indipendente.

Tale mediazione non rappresenterà un requisito indispensabile né sospenderà la risoluzione della controversia secondo dei meccanismi formali descritti in (b).

(b) (i) Gli elementi innescenti della controversia (ad esempio, se un contratto è stato rescisso con o senza giusta causa oppure con o senza giusta causa sportiva), saranno esaminati dalla Camera di Risoluzione delle Controversie della Commissione per lo Status dei Calciatori oppure, se le parti hanno espresso una preferenza in un accordo scritto o è stato stabilito in un accordo raggiunto con una contrattazione collettiva, da un tribunale sportivo d'arbitraggio nazionale composto di membri scelti in eguale numero da calciatori e Società e da un presidente indipendente. Questa parte della controversia deve essere decisa entro 30 giorni dalla data in cui la controversia è stata sottoposta al tribunale prescelto dalle parti.

(ii) Se la decisione raggiunta secondo il sotto paragrafo (i) stabilisce che un contratto è stato rescisso senza giusta causa o giusta causa sportiva, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciderà entro 30 giorni se le sanzioni sportive o le misure disciplinari, ai sensi dell'Articolo 23, debbano essere realmente applicate. Questa decisione sarà argomentata, anche secondo quanto scoperto in base al paragrafo (b) (i), e si potrà fare appello nei suoi confronti in base al sotto paragrafo (c).

(iii) Entro il periodo di tempo specificato nel sotto paragrafo (ii), o in casi complicati entro 60 giorni, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciderà su qualsiasi altra questione relativa ad una rescissione di contratto (in particolare, per quanto riguarda i compensi finanziari). Questa decisione sarà argomentata e si può fare appello contro di essa in base al sotto paragrafo (c).

(iv) Inoltre, la Camera di Risoluzione delle Controversie può rivedere controversie riguardanti quote di compenso relative alla formazione ed avrà la discrezione di raggugliare la quota di formazione se questa è manifestamente sproporzionata rispetto alle reali circostanze. Inoltre, la Camera di Risoluzione delle Controversie può imporre misure disciplinari in base all'Articolo 34 dello Statuto della FIFA (I), allorchando il presente Regolamento o il Regolamento d'Attuazione lo prevedono o sulla base di una specifica delega scritta della Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori. La Camera deve emettere una sentenza entro 60 giorni dalla data in cui un caso è stato sottoposto al suo giudizio da una delle parti coinvolte nella controversia 18 (ad eccezione di quelle misure disciplinari a cui si fa riferimento nell'Articolo 23 e coperte dal sotto paragrafo (ii)). Queste decisioni saranno argomentate e può essere fatto appello contro di esse ai sensi del sotto paragrafo (c).

(v) La Camera di Risoluzione delle Controversie può imporre un risarcimento finanziario e/o misure disciplinari alla Società interessata, se è stato stabilito ai sensi del sotto paragrafo (b)(i) che un calciatore ha rescisso un contratto con questa Società

con giusta causa o giusta causa sportiva e che il calciatore, come risultato delle norme procedurali di questo Regolamento, è stato sospeso dal campionato nazionale della sua nuova Società. La Camera deve emettere una sentenza entro 60 giorni dalla data in cui il caso è stato sottoposto al suo giudizio dal calciatore interessato. Queste decisioni saranno argomentate e può essere fatto appello contro di esse in base al sotto paragrafo (c).

(vi) Tutte le altre misure contemplate da questo Regolamento saranno adottate dalla Commissione per lo Status dei Calciatori, ad eccezione di quelle misure che sono di competenza della Commissione Disciplinare.

(vii) Tutte le decisioni prese ai sensi di questo Regolamento saranno pubblicate.

(c) Gli appelli contemplati nel paragrafo (b) saranno presentati davanti alla Corte d'Arbitraggio del Calcio, a prescindere dalla severità di qualsiasi sanzione o dall'importo di qualsiasi compenso finanziario. Il Tribunale d'Arbitraggio per il Calcio (TAF) sarà composto da membri eletti in eguale numero da calciatori e Società ed avrà un presidente indipendente, secondo i principi della Convenzione di New York del 1958. Questo Tribunale deve emettere una sentenza entro 60 giorni o, in casi particolarmente complessi, entro 90 giorni dalla data in cui un caso deciso dalla Camera di Risoluzione delle Controversie in base al paragrafo (b) è stato ad esso sottoposto. Il Tribunale pubblicherà le sue decisioni. Questi appelli non avranno effetto sospensivo.

2. Le facilitazioni di riconciliazione previste nel paragrafo 1 (a) sopra menzionato saranno offerte dalla FIFA. La Camera di Risoluzione delle Controversie prevista al paragrafo 1 (b) sarà istituita all'interno della Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori. Le norme di procedura della Camera di Risoluzione delle Controversie sono stabilite nel Regolamento d'Attuazione e possono essere rivedute di tanto in tanto dalla Commissione dello Status del Calciatore.

3. Prima di raggiungere le proprie decisioni sulle questioni trattate al paragrafo 1 (b) che precede, la Camera di Risoluzione delle Controversie chiederà alla Federazione nazionale che ha tesserato il calciatore prima dell'insorgere della controversia, la sua opinione in proposito.

Art. 43

Il Sistema di Risoluzione delle Controversie e d'Arbitraggio prenderà in considerazione tutte le disposizioni del caso, le leggi e/o gli accordi di contrattazioni collettive che esistono a livello nazionale, così come la specificità dello sport. 19

Art. 44

La Commissione per lo Status dei Calciatori non prenderà in considerazione nessuna controversia, ai sensi di questo Regolamento, se sono trascorsi più di due anni dal momento in cui si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere la controversia in questione.

Capitolo XV - Disposizioni finali

Art. 45

Tutti i casi non previsti dal presente Regolamento saranno sottoposti alla Commissione per lo Status dei Calciatori, e possono essere fatti oggetto di revisione da parte del Comitato Esecutivo della FIFA.

Art. 46

Il presente Regolamento è stato adottato nell'aprile del 1991 poi revisionato dal Comitato Esecutivo della FIFA nel dicembre del 1991, nel dicembre del 1993, nel dicembre del 1996, nel maggio del 1997, nel settembre del 1997 e nel

luglio 2001 dal Comitato Esecutivo della FIFA. Esso entrerà in vigore, nella sua attuale forma, due settimane dopo la notifica ufficiale del nuovo Regolamento da parte della FIFA alle Federazioni nazionali e non oltre il 1° settembre 2001. I contratti tra calciatori e Società conclusi prima del 1° settembre 2001 continueranno ad essere regolati dalla precedente versione di questo Regolamento, entrato in vigore il 1° ottobre del 1997, a meno che le Società ed i calciatori non concordino di assoggettare i loro contratti firmati dopo il 5 luglio 2001 alle norme di questo Regolamento.